Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 *giugno* 1959, *n.* **405.**

Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è elevata a L. 60 per chilogrammo per i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

Nella stessa misura è elevata la sovrimposta di confine sui gas liquefatti incondensabili importati dallo estero e destinati ad essere usati come carburanti nella autotrazione.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

Art. 3.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili può essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalità della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

Art. 4.

I gas incondensabili di cui all'art. 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale sino al 31 dicembre 1960.

Art. 5.

I gas di petrolio incondensabili resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, devono essere denaturati con apposite sostanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il tipo e la quantità del denaturante, nonchè le modalità per la denaturazione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono estese, in quanto applicabili, ai gas incondensabili di cui all'art. 1.

Art. 7.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti entro la data del 31 dicembre 1960 dovranno essere dotati di serbatoi inamovibili.

E' fatto divieto ai gestori degli impianti di distribuzione dei gas incondensabili di cui all'art. 1 di effettuare il rifornimento di serbatoi mobili di qualsiasi genere.

Fino alla data del 31 dicembre 1960 i veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti potranno continuare ad usufruire dei serbatoi mobili oggi in uso. Tali serbatoi dovranno essere riempiti presso le raffinerie e su di essi si dovrà applicare un apposito dispositivo fiscale.

I proprietari o i conducenti di veicoli, i gestori degli impianti di distribuzione nonchè i titolari delle raffinerie e delle ditte esercenti il commercio di bombole per autotrazione che contravvengono alle norme di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000 per ogni infrazione commisurata ad unità di serbatoio, in deroga all'art. 26 del Codice penale.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. **406**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Falconara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 337/33 del 17 novembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione del Centro provinciale tori per la fecondazione artificiale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad acquistare dalla signora Baebler Sofia fu Giangiacomo ved. Baldoni un appezzamento di terreno della superficie di Ha 2.08.80, sito in Falconara strada Clementina, alle condizioni previste nella deliberazione n. 337/33 del 17 novembre 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 46 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. **407**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Giovanni Evangelista, in Trapani.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Giovanni Evangelista, in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 20 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. **408**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Rocco, in Trapani.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Rocco, in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 21 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. **409**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di S. Martino, in frazione Traversa del comune di Gravedona, con la parrocchia della SS.ma Annunziata in Dosso Liro (Como).

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 24 settembre 1957, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di S. Martino, in frazione Traversa del comune di Gravedona con la parrocchia della SS.ma Annunziata in Dosso Liro (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 24 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. **410**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Mutilatini di Guerra (Don Carlo Gnocchi) » ad accettare una eredità.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio dell'inventario, l'eredità costituita da beni mobili e da un villino con annesso giardino, sito in Sesto San Giovanni, via Cesare Battisti n. 33, disposto dalla defunta signora Carmella Avella, vedova Felolo, con testamento olografo in data 25 ottobre 1956, pubblicato e depositato per atto a rogito notaio dott. Giorgio Basadonna di Milano in data 11 luglio 1957, n. 4631 di raccolta e n. 10985 di repertorio, a favore della « Fondazione Pro Juventute Mutilatini di Guerra (Don Gnocchi » che, come è noto si identifica con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 33 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo parco nazionale di Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1951, n. 535;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1957, con cui vengono nominati i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il foglio n. 3043, in data 4 aprile 1959 del Ministero della pubblica istruzione, con il quale si chiede la sostituzione del prof. Raffaele Delogu nella carica di componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola con il prof. Guglielmo Matthiae, in quanto a quest'ultimo è stata affidata recentemente la reggenza della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila al posto del predetto prof. Delogu;

Decreta:

Il prof. Guglielmo Matthiae, soprintendente ai monumenti e gallerie di L'Aquila, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo parco nazionale di Abruzzo, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del professore Raffaele Delogu.

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1959
Registro n. 25 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 283

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1959
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea denominata « Vallin di Portiglione », sita nell'ambito del comune di Gavorrano (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea denominata « Vallin di Portiglione » sita nell'ambito del comune di Gavorrano (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gavorrano;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Gavorrano contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare con il verde degli olivi, con il bosco e con altre alberature, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il magnifico panorama dell'approdo di Portiglione della rada di Follonica con Piombino e l'isola d'Elba;

Decreta:

La zona litoranea denominata « Vallin di Portiglione », sita nel territorio del comune di Gavorrano (Grosseto), così delimitata: dalla località Fiumara, risalendo la sponda sinistra del canale Allacciante fino al ponte sulla strada, lungo questa in direzione di Castiglione della Pescaia fino a quota 73. Da questo punto, in direzione ovest, seguendo una linea retta che, toccando quota 2 giunge al mare. Da qui in direzione nord-est, dalla battima marittima fino alla Fiumara, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Gavorrano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 21 febbraio 1957

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno ventuno del mese di febbraio in Grosseto in una sala del Palazzo della Provincia (g c) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

3) COMUNE DI GAVORRANO - Zona denominata « Vallin di Portiglione » sottostante la strada delle Collacchie

(*Omissis*)

Si sottopongono singolarmente le proposte di vincolo e si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno

(*Omissis*).

3) COMUNE DI GAVORRANO - Zona di « Vallin di Portiglione ».

La Commissione ha riconosciuto l'opportunità di sottoporre a vincolo la zona suddetta per il notevole interesse pub-

blico perchè, oltre a formare con il verde degli olivi, con il bosco fiancheggiante e con altre alberature, un quadro naturale di non comune bellezza, offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un eccezionale panorama costituito dall'approdo di Portiglione, dalla rada di Follonica con Piombino e l'isola d'Elba, ed ha deliberato quindi alla unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n 1497, art 1, comma quarto, la zona denominata « Vallin di Portiglione » compresa fra i seguenti confini:

dalla località Fiumara, risalendo la sponda sinistra del canale Allacciante fino al ponte sulla strada, lungo questa strada, in direzione di Castiglione della Pescaia fino a quota 73 Da questo punto, in direzione ovest, seguendo una linea retta che, toccando quota 2 giunge al mare

Da qui in direzione nord-est, dalla battima marittima fino alla Fiumara.

(*Omissis*)

Fatto, letto e sottoscritto

Il presidente: avv. Ennio GRAZIANI

Il segretario. Mario SOLDATESCHI

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Le Vigne », sita nell'ambito del comune di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Le Vigne, sita nell'ambito del comune di Urbino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Urbino;

Vista l'opposizione prodotta congiuntamente dagli eredi Arceci Domenico, dal sig. Nazzareno Carloni, dal sig. Bernardino Bernardini e dalla signora Bruna Falasconi in Bellucci, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale di un vasto panorama dal colle dei Cappuccini fino a San Marino;

Decreta:

La località « Le Vigne », sita nel territorio del comune di Urbino, confinante con i mappali numeri 50, 48, 102, 145, 144, 81, 82 e 88 (compresi nella zona vincolata), con la strada comunale fino all'incontro con la strada nazionale Metaurenze, poi questa fino a porta Mercatale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n 13 *del* 23 *novembre* 1956

Oggi 23 novembre 1956, regolarmente convocata si è riunita in Pesaro presso la sede dell'Amministrazione provinciale, alle ore 9, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno

1) URBINO - Zone panoramiche.

(*Omissis*).

4) località « Le Vigne »

a) versante est comprendente la zona così delimitata:

Porta Valbona, Nazionale 73-*bis* fino al bivio con la comunale Giro dei Debitori, da questo punto lungo detta strada sino al bivio con via Fratelli Rosselli, tutta la via Rosselli, via Buozzi sino alla punta del bastione dell'Albornoz, da questa seguendo le mura sino a porta Valbona

La Commissione, constatato che l'area come sopra circoscritta costituisce un caratteristico quadro naturale di notevole interesse per la città di Urbino, perchè conserva tuttora lo aspetto ambientale dell'epoca rinascimentale, visibile dal Palazzo Ducale e dalla classica passeggiata del Pincetto, alla unanimità propone di includere la zona stessa nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Urbino

b) versante ovest comprendente i terreni circoscritti dai seguenti confini:

Fortezza Albornoz-viale Bruno Buozzi e Fratelli Rosselli, Giro dei Debitori sino alla curva della Rocchetta, da questa seguendo la dorsale, sino alla fortezza Albornoz

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Urbino riferisce, in proposito, che intendimento del Comune è stato sempre quello di dare la possibilità al turista ed allo stesso cittadino di godere la libera visuale panoramica dell'orizzonte, dal colle dei Cappuccini sino alla Repubblica di San Marino, transitando lungo il viale Bruno Buozzi (già via dei Platani) e via Rosselli (già via delle Vigne) dal piazzale Roma prevedendo così la possibilità di costruire alcuni edifici lungo il versante in esame, purchè le loro coperture si mantengano al di sotto della quota delle strade percorse.

(*Omissis*).

(3687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 114, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(3731)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 121, il comune di Tufara (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3732)

Autorizzazione al comune di Pettoranello di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 123, il comune di Pettoranello di Molise (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 945 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3733)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 122, il comune di Conca Casale (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 135 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(3734)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1959, registro n. 13 Interno, foglio n. 127, il comune di Londa (Firenze) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 310 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(3735)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale n. 5884/3788 in data 14 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1959 registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 58, è stata definitivamente determinata in L. 1 902 399 (lire unmilionenovecentoduemilatrecentonovantanove) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Andali (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 29 06 80, nei confronti della ditta PALOPOLI Annina fu Ernesto e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, n. 1232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Gli interessi previsti dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 9 aprile 1959.

(3553)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale in data 7 aprile 1959 registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1959 registro n. 14 Aeronautica foglio n. 95

Neri Sergio di Edgardo, già tenente pilota, incorso nella perdita della sottonotata ricompensa al valor militare per effetto della rimozione dal grado, è privato della medesima a decorrere dal 24 agosto 1954

Medaglia di bronzo di cui al regio decreto 14 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1941, registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 195 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1941, disp 40, pag 1754)

(3693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Cinque colli », con sede in Allumiere (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1959, il signor Antonio Sabbatini è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di consumo « Cinque colli », con sede in Allumiere (Roma)

(3694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % 1968

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 51

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 213449 di L. 20 000 capitale nominale,

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciato smarrito dal sig. Amodio Riccardo, nato a Napoli il 20 settembre 1906 e domiciliato in via Santa Caterina da Siena n. 73, Napoli

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 13 giugno 1959

(3519) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio 1958 al 31 maggio 1959			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1958		6.033		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	2.477.783		2.142.065	
— residui	228.283		551.501	
Totale		2.706.066		2.693 566
In conto movimento capitali — competenza	83.647		188.158	
— residui	282 321		286.342	
Totale		365.968		474.500
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.023.926		2.811.270	
Conti correnti	8.697.207		8.748.092	
Incassi da regolare	1.364.186		1.350.252	
Altre gestioni	3.625.496		3.431.550	
Totale		16.710.815		16.341 164
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1 329		1.242	
Pagamenti da regolare	161.950		201.818	
Altri crediti	7.327 381		7.590 849	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	37.687		10.702	
Totale		7.528.347		7.804 611
Totale generale incassi e pagamenti		27.317.229		27.313.841
Fondo di cassa al 31 maggio 1959		—		3.388
Totale a pareggio		27.317.229		27.317 229

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1959 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.388	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	76		
Pagamenti da regolare	76.736		
Altri crediti	756.131		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	131		
Totale crediti		833.074	
In complesso			836.462
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.419.951		
Conti correnti	437 677		
Incassi da regolare	68 176		
Altre gestioni	375.911		
Totale debiti			4.301 715
Situazione del Tesoro (passività)			3.465.253
Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1959: L. 62.472 milioni			

L'Ispettore generale MINARDI *Il Direttore generale del Tesoro* DI CRISTINA

(3748)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1959

ATTIVO

Voce			
Oro in cassa	L		5.222 044.390 —
Oro depositato all estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1 772.798.105 —
Cassa	»		10 508 751 899 —
Portafoglio su piazze italiane	»		371 629 585.898 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		175 414.753 —
Anticipazioni	»		58 999.526.339 —
Disponibilità in divisa all estero	»		61.908.074 399 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		50.034 450.541 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.869.467.903.671 —
Partite varie	»		3 215 415 701 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77 000 000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342 697 000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L	113 896.481 370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31 245 348 495 —	145 141 829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		253 000 000 009 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		5.648 313 232 —
Spese	»		7.430.856 065 —
	L		3 263 849.964.859 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.828.113.418 928 —
	L		7.091 963.383.787 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L		7.091 992.006 385 —

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		1.915.654.758 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		11.598.909.979 —
Depositi in conto corrente liberi	»		91.339 642.822 —
Conti correnti vincolati	»		988 076.434.215 —
Creditori diversi	»		150.841 971 532 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		80.170.624.374 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	52 183 359.739 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n 781 del 7 5 1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37 733 257 370 —	14.450.102 369 —
Rendite del corrente esercizio	L		7.588.453 857 —
	L		3.259 720.897 648 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2 261 357 056 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.567 710 155 —	4.129 067.211 —
	L		3 263 849.964.859 —
Depositanti	»		3.828 113 418.928 —
	L		7.091.963.383.787 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.622.598 —
TOTALE GENERALE	L		7.091.992.006.385 —

(3747)

Il Governatore. MENICHELLA

Il Ragioniere generale PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 25 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,61	620,60	620,59	620,60	620,60	620,80	620,60	620,60
$ Can.	—	649,50	648 —	649,50	647,60	649,44	649,625	649,50	649,50	649,75
Fr Sv.	—	144,02	144,015	144,04	144 —	144 —	140,035	144 —	144 —	144,03
Kr D.	—	90,23	90,235	90,24	90,12	90,24	90,235	90,24	90,24	90,25
Kr N.	—	87,24	87,25	87,265	87,20	87,25	87,2675	87,25	87,26	87,27
Kr Sv.	—	120 —	119,98	120,015	119,90	120 —	120,005	120 —	120,01	120 —
Fol	—	164,58	164,58	164,59	164,50	164,58	164,56	164,59	164,59	164,60
Fr B.	—	12,4225	12,43	12,422	12,415	12,42	12,42125	12,43	12,42	12,425
Fr Fr.	—	126,60	126,615	126,605	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst	—	1745,75	1745,70	1745,15	1745,25	1746 —	1746 —	1746 —	1746,20	1746 —
Din occ.	—	148,55	148,57	148,57	148,52	148,56	148,56	148,55	148.57	148,58
Scell. Austr.	—	23,987	23,98	23,9975	23,99	23,99	23,9975	23,98	23,99	23,998

Media dei titoli del 25 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,40
Id 3,50 % 1902	72,10
Id 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	92,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,875
Id 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	649,562
1 Franco svizzero	144,037
1 Corona danese	90,237
1 Corona norvegese	87,266
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,422
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1746,075
1 Marco germanico	148,565
1 Scellino austriaco	23,997

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1959, registro n 81, foglio n 394, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dei signori Picciché Fedele, Mesiano Saverio e Goriziano Francesco, avverso l'assunzione del sig Francesco Di Vita in qualità di bidello supplente presso la Scuola media di Tropea.

(3701)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti lo ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936 n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1959

Il vice direttore generale BINDOCCI

(3655)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a sette posti di operaio specializzato in prova, 1ª categoria (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a sette posti di operaio specializzato 1ª categoria (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sette posti di operaio specializzato in prova, 1ª categoria (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado, contemplata dalla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

B) buona condotta;

C) diploma di licenza elementare;

D) patente automobilistica di 3° grado;

E) idoneità fisica in relazione al lavoro o servizio da prestare, e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare;

F) adempimento degli obblighi di leva;

G) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*) purchè non venga superata l'età di anni 40;

c) di un periodo corrispondente alla durata di precedenti servizi effettivi resi in qualità di operai permanenti e di incaricati stabili, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che gli aspiranti abbiano rispettivamente prestato, da operai temporanei e da incaricati provvisori, purchè non venga superata l'età di anni 45;

2) il limite massimo di età è protratto a 39 anni:

d) per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) lo stesso limite massimo di età è elevato di cinque anni:

f) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

g) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

h) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

i) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

l) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

m) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

n) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

4) a 45 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

q) per il personale licenziato dagli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato;

s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che, già alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, siano cessati

dal servizio per provvedimenti adottati ai sensi dell'art 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, n 3 ed ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e disposta con decreto motivato dal Ministro

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*) debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n 2 - Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La data di arrivo delle domande e stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare·

a) il cognome e nome,

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di eta, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età,

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise n 2 Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso di irreperibilita del destinatario.

d) il possesso della cittadinanza italiana,

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Art 5

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati obbligatoriamente

1) il titolo di studio originale o la copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, di cui al precedente art 2,

2) la patente originale o la copia notarile da cui risultino gli estremi della patente stessa,

3) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione delle particolari attitudini a ricoprire il posto di operaio specializzato del Corpo delle miniere

Art 6

Coloro che abbiano superato le prove d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise n 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli ai fini delle elevazioni del limite di età di cui al precedente art 2 ed agli effetti delle precedenze e preferenze di cui al successivo art 15

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sara trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

Agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art 2 ed ai fini delle precedenze e preferenze di cui al successivo art 15 i candidati dovranno ottemperare a quanto segue

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L 100

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L 100, dalle autorita marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915 18 o per i fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonche i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o indennità o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rila-

sciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra altoatesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958 n. 130 dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) gli altoatesini, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

q) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre soltanto i documenti di cui all'art. 7, punto 6, del bando di concorso;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

t) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superati i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *G*).

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici.

4 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale

5 Copia oppure estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva

6 I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo dell'Amministrazione statale o collocati nei soppressi ruoli transitori, sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *C*) e *D*) dell'art 2 del bando di concorso nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con la indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio e gli altri eventualmente aggiunti dovranno essere muniti ciascuno di una marca da bollo da L 200 debitamente annullata

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100 dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 212, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4, del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente ed alle lettere *q*), *r*) ed *s*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designati dal Ministero

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza, ai candidati stessi non sono consentite visite di appello

Art 10

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica

Art 11

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante una prova di idoneità tecnica consistente nella guida di un automezzo per un periodo di tempo non inferiore a 15 minuti e in un colloquio sul funzionamento tecnico del motore, nonchè in un esperimento pratico di riparazione

Ciascuna prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi

Art 12

Per gli eventuali titoli presentati dai candidati unitamente alle domande di ammissione, la Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione attribuendo coefficienti numerici sino ad un punteggio non superiore a due decimi.

1) titolo di studio superiore a quello prescritto nel precedente art 2, sino ad un massimo di punti 0,50,

2) mansioni ed incarichi svolti in qualità di autista presso le pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e parastatali, sino ad un massimo di punti 1,

3) attività e capacità professionali, in qualità di montatore meccanico o elettricista o elettromeccanico, elettrauto o altre specialità tecniche presso aziende o stabilimenti pubblici o privati, sino ad un massimo di punti 0,50.

Art. 13.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova di idoneità tecnica avranno luogo in Roma

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esso

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Art 14

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per la idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso e di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso

Per gli eventuali titoli presentati di cui all'art 12 del presente decreto, la somma dei voti prevista dal precedente comma potrà essere aumentata sino a due punti.

Art 15

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parita di merito saranno osservate le precedenze previste dall'art 26 del regio decreto 31 dicembre 1929, n. 2262 e dalle altre disposizioni legislative vigenti

Art 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di operaio specializzato in prova nel Corpo delle miniere, 1ª categoria (coefficiente 167) e conseguiranno la nomina ad operaio specializzato, dopo un periodo di prova di sei mesi, con esito favorevolmente

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso le sezioni degli idrocarburi di Roma, Bologna o Napoli o presso i Distretti minerari della Repubblica o presso la Direzione generale delle miniere o presso i Servizi geologico e chimico con sede in Roma.

Coloro che non dimostreranno di possedere un conveniente grado di abilita professionale e che risulteranno, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati

Le spese di viaggio che gli operai di nuova nomina dovranno sostenere per raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno a carico degli interessati

Ai suddetti competera lo stipendio iniziale previsto nelle rispettive qualifiche di operaio specializzato (coefficiente 167)

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione

Roma, addi 22 novembre 1958

p *Il Ministro* GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addi 8 *giugno* 1959
Registro n 2, *foglio n* 309

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto .
nato a (provincia
il (1) . e residente in .
(provincia .) via . n. .
chiede di essere ammesso al concorso a sette posti di operaio specializzato, 1ª categoria, nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere

All'uopo fa presente

a) di essere cittadino italiano e di essere in godimento dei diritti politici,

b) di non aver riportato condanne penali (2),

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio .
. conseguito presso .
in data ,

d) essere in possesso della patente automobilistica di 3° grado rilasciata il . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (3),

f) di / di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro e stata determinata dalle seguenti cause .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . addi . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilita in caso di irreperibilità del destinatario

Visto. per l'autenticazione della firma del sig (4) . . . .
. . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di eta ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi,

operaio permanente o incaricato stabile o operaio temporaneo o incaricato provvisorio ed i periodi corrispondenti alla durata di precedenti servizi effettivi resi in tali qualita,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa,

combattente militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . . . in qualita di . . . .
in servizio a . . . . presso . . . . .
. . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n . . rilasciato il . . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorita e non reimpiegato come civile,

licenziato in data . . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorita giudiziaria che lo ha emesso

(3) Di aver prestato servizio militare· ovvero di non aver prestato servizio militare perche non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio

(3515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica del primo e quinto comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, col quale è stato bandito il concorso a sette posti di vice disegnatore nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1958 registro n 98 foglio n 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Decreta

Il primo comma dell'art 8 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 citato, col quale viene indetto un concorso a sette posti di vice disegnatore nella carriera di concetto (coefficiente 202) nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e modificato come segue

« Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse »

Il quinto comma dello stesso articolo e modificato come segue

« La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e grafica e il voto ottenuto in quella orale »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 12 maggio 1959

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1959
Registro n 92, *foglio n* 211

(3719)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 luglio 1958, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro),

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748,

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Crotone (Catanzaro), nell'ordine appresso indicato

1	Tossi dott Carlo	punti	86 69	su 132
2	Gaetti dott Giuseppe .	»	83,25	»
3	Cirillo dott Alfonso	»	81,20	»
4	Aiello dott Salvatore .	»	77 29	»
5	Biletti dott Giuseppe	»	76,79	»
6	Cappello dott Agostino	»	76,08	»
7	Di Santo dott Angelo	»	76 —	»
8	Bonasia dott Michele	»	75,54	»
9	Quarata Matteo	»	75,33	»
10	Gitti dott Diamante	»	74,56	»
11	Nicastro Onofrio	»	72 42	»
12	Silvano dott Guido	»	72,10	»
13	Damiani Rocco	»	70,50	»
14	Iozzi Giovanni	»	69,83	»
15	Calvano Carlo	»	69,58	»
16	Bonadio Giuseppe	»	69,48	»
17	Panebianco dott Gaetano	»	69 —	»
18	Gualtieri Francesco	»	68 —	»
19	Taverna dott Pio	»	66,38	»
20	Salerno dott Riccardo	»	65,38	»
21	Di Conza dott Beniamino .	»	63,55	»
22	Tarabini dott Ludovico	»	59,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 15 giugno 1959

p *Il Ministro* BISORI

(3703)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a tre posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio fabbro fucinatore e forgiatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 31 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1959, registro n 13 Tesoro, foglio n 136 che approva la graduatoria generale di merito, nonche la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1958.

(3720)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

In relazione all art 15 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 6 febbraio 1959, col quale fu indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, con inizio alle ore otto antimeridiane, nei giorni sotto indicati

20 luglio 1959 prova scritta obbligatoria;
21 luglio 1959 prova scritta obbligatoria;
22 luglio 1959 prova facoltativa di lingue estere

(3736)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, n 24173, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1959, al registro n 3, foglio n 118, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova,

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola,

Decreta

Le prove scritte del concorso pubblico per esame a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno nei giorni 24, 25 e 26 settembre 1959, alle ore 8,30

Roma, addì 1° giugno 1959

p. *Il Ministro* SPASARI

(3737)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1957, n 43405/III San, con la quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Esaminati i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto in data 27 dicembre 1958, n 56734,

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione per formulare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto nei consorzi Biandronno-Bardello-Bregano e Porto Ceresio-Besano-Cuasso al Monte.

1.	Ceriani Mario	punti	54,108	su 100
2.	Papa Santino	»	52 580	»
3.	Turolla Renzo	»	49 992	»
4.	Schiuma Federico	»	49,465	»
5.	Puricelli Giampelio	»	49 461	»
6	Cadario Ferdinando	»	49 356	»
7	Ulrici Giovanni	»	48 690	»
8	De Domenico Franco	»	48,284	»
9.	Marangon Tarcisio	»	47,690	»
10	Tiuffi Alessandro	»	47,300	»
11	Piazza Camillo	»	47,000	»
12	Mattioli Giuseppe	»	46 890	»
13	Tenchini Ugo	»	46,540	»
14	Ferrario Remo	»	46 207	»
15	Facchetti Giacomo	»	46,090	»
16	Bonaria Alberto	»	45 865	»
17	Pirri Giuseppe	»	45,720	»
18	Vanoni Gian Clemente	»	45 587	»
19	Visinara Gian Battista	»	45 000	»
20	Maurelli Aldo	»	44,757	»
21	Parziale Alfredo	»	44,249	»
22	Cardinali Carlo	»	43,561	»
23	Sereno Aldo	»	42,727	»
24	Zanola Giuliano	»	42,260	»
25	Cevasco Vittorio	»	42,090	»
26	Borgatto Aldo	»	42,00[illegible]	»
27	Lussana Alessandro	»	41,952	»
28	Rossini Brunone	»	41,338	»
29	Battaglia Domenico	»	40,166	»
30	Giorgio Luciano	»	39,700	»
31	Bonazzola Giuseppe	»	38 577	»
32	Paduano Aspreno	»	36,062	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Varese, addì 12 giugno 1959

Il prefetto GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1957, numero 43405 San, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di sanitario condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto prefettizio n 56734/San del 27 dicembre 1958,

Richiamato il proprio decreto con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dai candidati,

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopra specificato e vengono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno segnate.

1) Ceriani Mario: Consorzio medico di Biandronno-Bardello-Bregano,

2) Papa Santino: Consorzio medico di Porto Ceresio-Besano-Cuasso al Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 12 giugno 1959

Il prefetto GAIA

(3679)

PREFETTURA DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto n 26101, Div San, del 30 dicembre 1957, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale delle ostetriche e quelle dei Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue

Presidente
Serena dott Raffaele, vice prefetto.

Componenti
Franco dott Pasquale, medico provinciale capo,
Cataldi prof dott Gaetano docente in ostetricia,
Granchelli dott Tonino, specialista in ostetricia,
Cortese Elena, ostetrica condotta

Segretario
Santagata Alessandro, segretario di prefettura

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura

Pescara, addì 15 giugno 1959

Il prefetto. CASTELLUCCI

(3705)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.